

Statuto del Global Campus of Human Rights – come adottato il 23 febbraio 2019 ed emendato il 22 Settembre 2023

Preambolo

I rappresentanti delle sottoscritte Università,

Considerato che i diritti umani e la democrazia sono valori fondamentali per tutti gli esseri umani e le società e riconoscendo l'universalità, l'uguaglianza, l'interdipendenza, e l'indivisibilità di tutti i diritti umani;

Considerati la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, tutti i Trattati delle Nazioni Unite riguardanti i diritti umani, l'Agenda 2030 e i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in essa contenuti, nonché gli altri documenti pertinenti delle Nazioni Unite o delle Organizzazioni Regionali impegnate nella promozione e nella protezione dei diritti umani;

Considerato che l'Unione Europea, come specificato nel Trattato dell'Unione Europea, “si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze” (Articolo 2) - valori ulteriormente proclamati nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; riconosce i diritti e i principi generali di diritto contenuti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo aspirando ad essere parte di tale documento (Articolo 6); e si impegna a promuovere l'universalità, l'interdipendenza e l'indivisibilità di tutti i diritti umani nel mondo (Articolo 21);

Considerati la Strategia Globale dell'Unione Europea per la Politica Estera e di Sicurezza, i Piani d'Azione per i Diritti Umani e la Democrazia, e altri documenti pertinenti dell'Unione Europea;

Considerata la necessità di sviluppare l'insegnamento dei diritti umani e della democrazia in sede universitaria così come in ambito scolastico ed extra-scolastico, in cooperazione con istituzioni nazionali, europee e internazionali e con formazioni della società civile;

Consapevoli dell'importanza che riveste l'impegno delle università per lo sviluppo della civiltà del diritto, in sede nazionale, europea ed internazionale, ispirata da valori umani universali, come proclamato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dagli accordi giuridici internazionali e regionali;

Considerata la necessità di favorire la cooperazione fra università allo scopo di ulteriormente sviluppare programmi di insegnamento e ricerca sui diritti umani, la democrazia e il buon governo traendo profitto dalla condivisione delle varie esperienze e dalla molteplicità delle risorse didattiche e scientifiche;

Riconoscendo la cooperazione sviluppata nel quadro del Global Campus of Master's Programmes and Diplomas in Human Rights and Democratisation (“Global Campus”), attività nella quale sono coinvolti il Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione (European Master's Programme on Human Rights and Democratisation, EMA), lo European Regional Master's Programme in Democracy and Human Rights in South-East Europe (ERMA), il Master's Programme in Human Rights and Democratisation in Africa (HRDA), il Master's Programme in Human Rights and Democratisation in Asia-Pacific (APMA), il Master's Programme in Human Rights and Democratisation in the Caucasus (CES), il Master's Programme in Human Rights and Democratisation in Latin America and the Caribbean (LATMA), l'Arab Master's Programme in Democracy

and Human Rights (ARMA), e il Master's Programme in Human Rights and Sustainability in Central Asia (MAHRS);

Riconoscendo che il Centro Interuniversitario Europeo per i Diritti Umani e la Democratizzazione (EIUC), fondato nel 2002, si è gradualmente trasformato da centro interuniversitario europeo a centro globale, rinominato Global Campus of Human Rights a partire dal 2019;

Preso atto altresì delle modifiche legislative intervenute con la riforma di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

Convergono di modificare l'attuale Statuto dell'Associazione.

Art.1 – Costituzione

1. Il Global Campus of Human Rights è un centro interuniversitario globale attivo nel campo dell'istruzione postuniversitaria sui diritti umani e la democrazia.
2. È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile italiano un'Associazione senza fini di lucro denominata "Global Campus of Human Rights ETS" (di seguito "Global Campus").
3. Il Global Campus ha sede in Venezia, Italia, presso il Monastero di San Nicolò, Riviera San Nicolò 26, 30126 Venezia-Lido e potrà dotarsi di altre sedi secondarie al fine di perseguire le finalità statutarie. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Venezia non comporta modifica del presente Statuto.
4. Il Global Campus opera in ambito regionale, nazionale ed internazionale.
5. La durata del Global Campus è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Finalità

1. Le attività di interesse generale svolte dal Global Campus rientrano tra quelle previste all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, lettere (g), (h), (v), (w).

Pertanto:

Il Global Campus ha lo scopo di coordinare otto Programmi di Master Regionali in Diritti Umani e Democratizzazione, effettuati in diverse Regioni del mondo con il cofinanziamento e il sostegno dell'Unione Europea. Questi otto Programmi di Master Regionali sono:

- il Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione (European Master's Programme in Human Rights and Democratisation, E.MA), organizzato congiuntamente e realizzato dagli organi amministrativi dell'E.MA (Venezia) e dalla Sede Centrale – Global Campus Europe;
- il Master's Programme in Human Rights and Democratisation in South East Europe (ERMA), coordinato dall'Università di Sarajevo (Bosnia e Erzegovina) e dall'Università di Bologna (Italia) – Global Campus South-East Europe;
- il Master's Programme in Human Rights and Democratisation in Africa (HRDA), coordinato dall'Università di Pretoria (Sud Africa) – Global Campus Africa;
- il Master's Programme in Human Rights and Democratisation in the Asia-Pacific (APMA), coordinato dall'Università di Mahidol, Bangkok (Tailandia) – Global Campus Asia-Pacific;
- il Master's Programme in Human Rights and Democratisation in the Caucasus (CES), coordinato dall'Università di Yerevan (Armenia) – Global Campus Caucasus;
- il Master's Programme in Human Rights and Democratisation in Latin America and the Caribbean (LATMA), coordinato dall'Università di San Martin, Buenos Aires (Argentina) - Global Campus Latin America Caribbean;
- l'Arab Master's Programme in Democracy and Human Rights (ARMA), coordinato dall'Università Saint Joseph di Beirut (Libano) – Global Campus Arab World.
- e il Master's Programme in Human Rights and Sustainability in Central Asia (MAHRS), coordinato dall'OSCE Academy di Bishkek (Kyrgyzstan) – Global Campus Central Asia.

2. Il Global Campus contribuisce a dare attuazione ad altri progetti dell'Unione Europea intesi a promuovere lo sviluppo e il consolidamento della democrazia, dello stato di diritto e del buon governo, nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
3. Il Global Campus ha altresì il compito di promuovere altre iniziative di educazione, formazione, ricerca e advocacy nel campo dei diritti umani, della democratizzazione, del buon governo e della cittadinanza globale. Nel fare questo il Global Campus cercherà il coinvolgimento e la piena collaborazione dei propri soci, secondo le esigenze del caso.
4. Il Global Campus sosterrà una comunità di diplomati, studiosi, ricercatori e professionisti per la promozione della democrazia e l'attuazione dei diritti umani a livello internazionale.
5. Nel perseguimento delle sue finalità, il Global Campus darà priorità ai programmi realizzati in collaborazione con l'Unione Europea e con altre organizzazioni internazionali, in particolare: le Nazioni Unite, soprattutto l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, l'UNESCO, l'UNDP, il Consiglio d'Europa, l'OSCE, l'OSA, l'UA, l'ASEAN, la Lega Araba, nonché con altre organizzazioni regionali, istituzioni nazionali per i diritti umani e organizzazioni non governative.
6. Il Global Campus contribuirà all'attuazione della partnership di lungo termine siglata con la fondazione Right Livelihood.

Art. 3 – Soci

1. Sono soci del Global Campus le Università e le altre Istituzioni di Istruzione Superiore che accedono al presente Statuto e sono ammesse dall'Assemblea.
2. Vi sono due categorie di soci del Global Campus:
 - a) Le Università che rappresentano gli otto Programmi di Master Regionali: Università coordinatrici elencate nell'articolo 2(1) e Università elette dagli organi amministrativi dell'EMA per rappresentare l'EMA;
 - b) Altre Università e istituzioni di istruzione superiore.
3. Le Università partecipanti a uno qualsiasi dei sette Programmi di Master Regionali del Global Campus hanno il diritto di diventare soci del Global Campus, accedendo al presente Statuto.
4. L'Assemblea del Global Campus può ammettere quali soci aggiuntivi Università o altre Istituzioni di Istruzione Superiore che intendano collaborare al perseguimento delle finalità del Global Campus, a condizione che accettino le disposizioni del presente Statuto.
5. Le Università o le altre Istituzioni di Istruzione Superiore che intendono aderire al Global Campus devono rivolgere espressa richiesta al Consiglio del Global Campus (in seguito denominato il "Consiglio"), recante la dichiarazione di condividere le finalità che il Global Campus si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e regolamenti. L'Assemblea, su proposta del Consiglio, delibera sulle richieste di ammissione nella prima riunione utile.
6. I soci cessano di far parte del Global Campus per recesso o per esclusione. Il recesso deve essere comunicato al Presidente con un preavviso di almeno 12 mesi. Il socio deve mantenere gli impegni assunti nei confronti del Global Campus sino al momento del recesso. L'esclusione di un socio può essere deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, in caso di grave violazione delle finalità, degli obblighi, e dei principi dello Statuto. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. La decisione di escludere un socio potrà essere deliberata solo in seguito al voto dei soci presenti in Assemblea con la maggioranza dei due terzi.
7. Il rapporto e le modalità associative del Global Campus sono disciplinate in conformità con quanto previsto dalla legislazione italiana e dalle altre norme di legge applicabili. In particolare è garantita l'effettività del rapporto medesimo ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nel senso che non è consentita la partecipazione a tempo determinato. La qualità di socio non è trasmissibile.
8. In conformità con le sopracitate norme gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili; è garantito il principio del voto singolo.

Art. 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio del Global Campus è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione conferito al momento della richiesta del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000, fondo che deve risultare adeguato alla realizzazione degli scopi statuari, indisponibile e vincolato a garanzia di terzi che instaurano rapporti con il Global Campus;
 - b) da ogni altra somma o bene destinato ad incremento del patrimonio.
2. L'utilizzo del patrimonio per eventuali eccezionali esigenze di natura corrente deve essere temporaneo, con obbligo di reintegro nel più breve tempo possibile.
3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 – Finanziamento

1. Alle spese del Global Campus si sopperisce con le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività propria, con le entrate patrimoniali e con contributi provenienti da:
 - a) Università socie, in termini di prestazione di servizi didattici, di ricerca, formazione, sostegno finanziario e relativi servizi di supporto;
 - b) Comune di Venezia mediante la messa a disposizione dei locali del Monastero di San Nicolò al Lido di Venezia e delle strutture contigue;
 - c) Unione Europea nei limiti delle specifiche previsioni del bilancio UE;
 - d) La fondazione Right Livelihood, nei limiti dell'accordo di partnership;
 - e) altri Enti o Organizzazioni internazionali per la realizzazione di progetti specifici;
 - f) altri sovventori pubblici o privati, su base regolare o straordinaria.
2. Le iniziative del Global Campus devono trovare copertura finanziaria, al fine di non intaccare il patrimonio. Durante la vita del Global Campus, che non ha finalità di lucro, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere integralmente reinvestiti per il raggiungimento delle finalità del Global Campus. Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.

Art. 6 – Organi

Sono organi del Global Campus:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- il Primo Vice Presidente ed eventuali altri Vice Presidenti, se nominati;
- il/i Presidente/i onorario/i, se nominato/i;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Consultivo, se costituito;
- l'Organo di Controllo (Revisore dei Conti).

Art. 7 - Composizione dell'Assemblea del Global Campus

1. L'Assemblea è il massimo organo di governo del Global Campus; essa dà le direttive e supervisiona la realizzazione dei programmi.
2. Membri dell'Assemblea sono i soci del Global Campus, ai sensi dell'Art. 3 del presente Statuto.

3. Le Università e le Istituzioni di Istruzione Superiore socie del Global Campus, saranno rappresentate dai loro Rettori o Vice Rettori o da un professore designato dall'Università, esperto in materia di diritti umani e democrazia.

Art. 8 – Convocazioni e riunioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne è fatta richiesta motivata per iscritto da almeno un decimo dei suoi soci. In tal caso la convocazione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante invito scritto comunicato con mezzo che ne garantisca la ricezione almeno dieci giorni prima della data fissata. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché gli argomenti da trattare e, eventualmente, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione espressamente ammessa e prevista, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.
3. Nel caso in cui l'Assemblea venga richiesta da un terzo dei suoi soci, l'adunanza può essere convocata dal Presidente o dal Segretario Generale.
4. Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di un massimo di tre deleghe.
5. Il Segretario Generale, o una persona da lui/lei designata, svolge le funzioni di Segretario della riunione. I verbali di ogni incontro verranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.
6. L'Assemblea può riunirsi anche in video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito l'esame, nonché la proposizione, di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale.
7. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida se almeno un terzo dei soci è presente o rappresentato per delega.
8. Salvo il presente Statuto richieda specificamente un quorum qualificato, l'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei presenti o dei rappresentati per delega.

Art. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è sovrana sulle materie di propria competenza, ai sensi del presente statuto e delle norme vigenti.
2. Spetta all'Assemblea deliberare:
 - a) la nomina del Presidente, del Primo Vice Presidente, degli eventuali altri Vice Presidenti e del/i Presidente/i onorario/i del Global Campus;
 - b) la nomina del Segretario Generale;
 - c) la nomina di nove membri del Consiglio
 - d) la nomina da uno a tre Revisori dei Conti;
 - e) la nomina del Comitato Consultivo;
 - f) gli indirizzi generali per il futuro ciclo di attività;
 - g) l'approvazione del bilancio consuntivo del Global Campus e del bilancio previsionale per il ciclo successivo;
 - h) l'approvazione degli emendamenti al presente statuto proposti ai sensi dell'Art. 23 dello statuto;
 - i) l'esclusione di soci dal Global Campus ai sensi dell'Art. 3(6) del presente Statuto;
 - j) la revoca di qualsiasi carica nominata dall'Assemblea ai sensi dell'Art. 20 del presente Statuto;
 - k) l'esperimento di azioni di responsabilità civile nei confronti di membri del Consiglio;
 - l) lo scioglimento del Global Campus e la nomina di un liquidatore ai sensi dell'Art. 21 del presente Statuto.

Art. 10 - Composizione del Consiglio del Global Campus

1. Il Consiglio del Global Campus (il "Consiglio") è composto dai rappresentanti degli otto Programmi di Master Regionali ai sensi dell'Art. 3(2)(a), con un voto per ogni programma, e da nove rappresentanti eletti dall'assemblea tra gli altri suoi membri, ai sensi dell'Art. 3(2)(b), incluso il Presidente ed uno o più Vice-Presidenti del Global Campus. Tutti i membri del Consiglio devono essere rappresentanti di università facenti parte del Global Campus.
2. Il Consiglio propone all'Assemblea il Presidente ed il/i Vice-Presidente/i per l'elezione.
3. Il Consiglio può invitare anche membri esterni, in rappresentanza di enti pubblici e privati che contribuiscano in via continuativa alle spese del Global Campus, quali osservatori senza diritto di voto dell'attività non riservata del Consiglio.
4. I nove membri del Consiglio eletti dall'Assemblea, nonché il Presidente e i Vice-Presidenti, durano in carica per quattro anni e per un massimo di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni, l'Assemblea dovrà procedere all'elezione del nuovo Consigliere, o dei nuovi Consiglieri, nel più breve tempo possibile.
5. Il Consiglio stabilirà gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nell'analisi approfondita di questioni di bilancio, legali e di altra natura, avvalendosi del personale indicato all'Art. 12(4).

Art.11 - Convocazioni e riunioni del Consiglio del Global Campus

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito scritto contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e relativo ordine del giorno e deve essere comunicato con mezzo che ne garantisca la ricezione almeno dieci giorni prima della data fissata.
2. Il Consiglio è altresì convocato, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri, entro trenta giorni da tale richiesta. In caso di questioni urgenti il Presidente o il Segretario Generale potranno convocare il Consiglio con un preavviso di cinque giorni. L'avviso di convocazione dovrà elencare gli argomenti da trattare nella riunione e dovrà esservi allegata la documentazione necessaria affinché ciascun Consigliere ne sia adeguatamente informato.
3. Per la validità delle deliberazioni sono necessari la presenza di dieci Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le deliberazioni del Consiglio devono essere registrate nei verbali di ogni incontro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.
5. Se necessario, il Consiglio può riunirsi anche in video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito l'esame, nonché la proposizione, di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale.

Art. 12 - Attribuzioni del Consiglio del Global Campus

1. Il Consiglio detiene i poteri generali di amministrazione ordinaria e straordinaria, fatte salve le materie riservate all'Assemblea.
2. Inoltre, compete al Consiglio adottare i seguenti atti per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea:
 - a) programma annuale e bilancio preventivo del Global Campus per il futuro ciclo di attività;
 - b) bilancio consuntivo del Global Campus.
3. Il Consiglio, mediante proprie risoluzioni, può delegare uno o più poteri o compiti al Segretario Generale.
4. Il Consiglio, previa intesa con i soci del Global Campus, può avvalersi di personale fornito dai suddetti soci.
5. Il Consiglio è responsabile della tenuta dei libri del Global Campus (registro dei soci, verbali di tutti gli organi statutari).

6. L'autonomia della gestione accademica e amministrativa degli otto Programmi di Master Regionali resta di competenza dei rispettivi organi amministrativi regionali, ma essi condurranno costantemente le proprie attività alla luce delle finalità e dei valori del Global Campus.

Art. 13 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Global Campus nei confronti dei terzi e in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato Consultivo.
3. Il Presidente può autorizzare il Segretario Generale a firmare determinati accordi di cooperazione con enti internazionali e nazionali.
4. In caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica del Consiglio stesso nella prima adunanza utile.
5. In caso di assenza, impedimento, dimissioni, o decesso del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente assunte dal Primo Vice-Presidente.

Art. 14 - Presidente Onorario

L'Assemblea può eleggere uno o più Presidente/i Onorario/i tra personalità di alto rilievo morale e culturale. Il/i Presidente/i Onorario/i ha/hanno facoltà di partecipare, in veste consultiva, alle riunioni degli organi del Global Campus. In particolare, presenza alla consegna dei diplomi e all'apertura dei corsi dei Programmi di Master e ad altre significative manifestazioni del Global Campus.

Art. 15 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio. Il Segretario generale ha un mandato di quattro anni e può essere riconfermato una volta.
2. Il Segretario Generale ha la responsabilità gestionale del Global Campus. Allo stesso, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente del Global Campus, dal quale dipende funzionalmente, compete:
 - a) assumere provvedimenti di assunzione e cessazione del personale del Global Campus in servizio a Venezia e controllare e coordinarne le attività dei dipendenti del Global Campus;
 - b) dare attuazione alle decisioni prese dagli organi del Global Campus;
 - c) curare l'istruttoria delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
 - d) curare la preparazione di progetti per contributi finanziari da parte di Enti e privati, nazionali e internazionali, in particolare quelli con finanziamento a carico del bilancio dell'Unione Europea;
 - e) gestire i conti correnti del Global Campus;
 - f) partecipare, con parere consultivo e funzioni di segretario, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - g) esercitare le eventuali attribuzioni indicate in apposita deliberazione del Consiglio;
 - h) provvedere ad ogni altra esigenza amministrativa di carattere ordinario.
3. Il Segretario Generale può ricevere mandato dal Presidente a compiere atti specifici che comportino l'assunzione di responsabilità verso terzi. Tale mandato andrà sottoscritto di fronte ad un notaio.
4. Al Segretario Generale compete, per la sua funzione, un compenso determinato annualmente dal Consiglio.

Art. 16 - Composizione e attribuzioni del Comitato Consultivo

1. L'Assemblea può nominare, su proposta del Consiglio, il Comitato Consultivo del Global Campus composto da individui e rappresentanti di organizzazioni internazionali, nazionali e di organizzazioni non-governative, attive nell'ambito dei diritti umani e della democratizzazione. L'Assemblea può inoltre nominare quali membri del Comitato altre persone di alta qualificazione professionale in aree rilevanti per i diritti umani e la democratizzazione, designate dai soci del Global Campus.
2. La principale funzione del Comitato Consultivo è quella di fornire consulenza scientifica agli organi del Global Campus in ordine ai contenuti dei suoi programmi di educazione, formazione, advocacy e ricerca realizzati dal Global Campus.
3. Il Comitato Consultivo può essere convocato dal Consiglio per riunirsi di persona o tramite mezzi elettronici, secondo necessità.

Art. 17 - Spazi e attrezzature logistiche

I locali e i pertinenti servizi messi a disposizione del Global Campus dal Comune di Venezia (Monastero di San Nicolò e strutture contigue) e da altre istituzioni possono essere usati, alle condizioni stabilite dal Consiglio, dalle Università socie per attività di formazione e di ricerca nel campo dei diritti umani e della democratizzazione.

Art. 18 - Organo di Controllo (Revisore dei Conti)

4. L'Assemblea nomina un Organo di Controllo, composto da un membro scelto fra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili. La durata dell'incarico è triennale, per un massimo di tre mandati, ed il compenso è determinato dall'Assemblea.
5. L'Organo di Controllo vigila sulla conformità alle disposizioni normative e statutarie e ai principi di buona amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa e amministrativa e sulla tenuta della contabilità. Compete all'Organo di Controllo anche la revisione dei conti del Global Campus, a meno che l'Assemblea non abbia nominato un Revisore Legale.
6. L'Organo di Controllo provvede inoltre a verifiche periodiche secondo le disposizioni statutarie, regolamentari e di legge e può procedere in qualsiasi momento, se ritenuto opportuno o necessario, ad atti di ispezione, verifica e controllo. Di tali verifiche redige verbale da trascrivere sull'apposito libro.

Art. 19 – Bilancio sociale – libri del Global Campus

L'esercizio del Global Campus inizia il 1 agosto e si chiude il 31 luglio di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio e dalla relazione dell'Organo di Controllo, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Global Campus, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, dovrà istituire e tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli Associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, in cui verranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio;
- libro delle adunanze dell'organo di controllo (se collegiale);
- libro delle adunanze del Comitato Consultivo (se istituito).

Ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 i soci del Global Campus hanno diritto di esaminare i libri sociali, presentando motivata richiesta al Consiglio del Global Campus.

Art. 20 – Revoca di cariche

Tutte le cariche nominate dall'Assemblea possono essere oggetto di revoca in caso di violazione delle norme statutarie, dei regolamenti, dei principi o dei codici di condotta professionale. Tale decisione richiede il voto a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Art. 21 – Scioglimento

7. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio del Global Campus dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni della Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
8. Per deliberare lo scioglimento del Global Campus e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea e del Consiglio.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto saranno applicabili le disposizioni contenute nel Codice Civile italiano relative alle associazioni senza scopo di lucro o le altre norme italiane che disciplinano il funzionamento delle associazioni senza scopo di lucro.

Art. 23 – Revisioni statutarie

1. Il presente Statuto può essere modificato solo con voto a maggioranza assoluta dei soci del Global Campus, in presenza di almeno tre quarti dei soci.
2. Le modifiche proposte devono essere comunicate per iscritto dal Presidente ai soci del Global Campus almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.
3. Le modifiche statutarie possono essere adottate solo in presenza di un notaio ed entrano in vigore con la relativa iscrizione nel Registro del Terzo Settore.
4. Le prescrizioni statutarie che non sono immediatamente efficaci poiché subordinate all'istituzione del RUNTS di cui al Titolo VI del D.Lgs. 117/2017 acquisteranno efficacia solo successivamente ed in conseguenza dell'istituendo registro.